

ARPAE

**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna**

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2017-3677 del 13/07/2017
Oggetto	DPR N. 59/2013, LR N. 13/2015 - HERA S.p.A. - ADOZIONE AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE (AUA) PER L'IMPIANTO DI DEPURAZIONE DI ACQUE REFLUE URBANE SITO IN COMUNE DI LUGO, LOCALITA' VOLTANA, VIA BOSCHETTO E PER L'IMPIANTO FOGNARIO AD ESSO AFFERENTE DELL'AGGLOMERATO DI VOLTANA
Proposta	n. PDET-AMB-2017-3837 del 13/07/2017
Struttura adottante	Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Ravenna
Dirigente adottante	ALBERTO REBUCCI

Questo giorno tredici LUGLIO 2017 presso la sede di P.zz Caduti per la Libertà, 2 - 48121 Ravenna, il Responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Ravenna, ALBERTO REBUCCI, determina quanto segue.

Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Ravenna

OGGETTO: DPR N. 59/2013, LR N. 13/2015 – **HERA S.p.A.** - ADOZIONE AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE (AUA) PER L'IMPIANTO DI DEPURAZIONE DI ACQUE REFLUE URBANE SITO IN COMUNE DI LUGO, LOCALITA' VOLTANA, VIA BOSCHETTO E PER L'IMPIANTO FOGNARIO AD ESSO AFFERENTE DELL'AGGLOMERATO DI VOLTANA

IL DIRIGENTE

RICHIAMATO il regolamento di cui al *DPR 13 marzo 2013, n. 59* recante la disciplina dell'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad Autorizzazione Integrata Ambientale;

VISTI:

- la *Legge 7 aprile 2014, n. 56* recante disposizioni sulle Città Metropolitane, sulle Province, sulle Unioni e fusioni di Comuni;
- la *Legge Regionale 30 luglio 2015, n. 13* recante riforma del sistema di governo territoriale e delle relative competenze, in coerenza con la Legge 7 aprile 2014, n. 56, che disciplina, tra l'altro, il riordino e l'esercizio delle funzioni amministrative in materia di ambiente;
- in particolare l'art. 16 della LR n. 13/2015 per cui, alla luce del rinnovato riparto di competenze, le funzioni amministrative relative all'AUA di cui al DPR n. 59/2013 sono esercitate dalla Regione, mediante l'Agenzia Regionale per la Prevenzione, l'Ambiente e l'Energia (Arpae);
- la *Deliberazione di Giunta Regionale Emilia-Romagna n. 2173 del 21 dicembre 2015* di approvazione dell'assetto organizzativo generale di Arpae di cui alla LR n. 13/2015, per cui alla Struttura Autorizzazioni e Concessioni (SAC) territorialmente competente spetta l'adozione dei provvedimenti di AUA;

VISTA altresì la *Deliberazione di Giunta Regionale Emilia-Romagna n. 1795 del 31 ottobre 2016* recante direttiva per lo svolgimento di funzioni in materia di AUA in attuazione della LR n. 13/2015 che fornisce precise indicazioni sullo svolgimento dei procedimenti e sui contenuti dei conseguenti atti;

CONSIDERATE le prime indicazioni per l'esercizio integrato delle funzioni di istruttoria e autorizzazione ambientale assegnate ad Arpae dalla LR n. 13/2015, fornite dalla Direzione Generale di Arpae con nota PGDG/2015/7546 del 31/12/2015;

VISTA l'istanza presentata allo Sportello Unico per le Attività Produttive (SUAP) dell'Unione dei Comuni della Bassa Romagna in data 05/12/2014 - assunta al PG della Provincia di Ravenna con il n. 96063 del 05/12/2014 - dalla società **HERA S.p.A.** (Codice Fiscale/P.IVA BO 04245520376), avente sede legale in Bologna, viale Carlo Berti Pichat 2/4 ed impianto di depurazione di acque reflue urbane sito in comune di Lugo, località Voltana, via Boschetto, intesa ad ottenere il rilascio dell'**Autorizzazione Unica Ambientale (AUA)**, ai sensi del DPR n. 59/2013, valutata non completa ai fini dell'avvio del procedimento;

VISTA la successiva istanza presentata allo Sportello Unico per le Attività Produttive (SUAP) dell'Unione dei Comuni della Bassa Romagna in data 19/01/2015 - assunta al PG della Provincia di Ravenna con il n. 4489 del 20/01/2015 (pratica Arpae 6917/2017), dalla società **HERA S.p.A.** (Codice Fiscale/P.IVA BO 04245520376), avente sede legale in Bologna, viale Carlo Berti Pichat 2/4 ed impianto di depurazione di acque reflue urbane sito in comune di Lugo, località Voltana, via Boschetto, intesa ad ottenere il rilascio dell'**Autorizzazione Unica Ambientale (AUA)**, ai sensi del DPR n. 59/2013, comprensiva di:

- autorizzazione allo scarico in acque superficiali di acque reflue urbane (ai sensi dell'art. 124 del DLgs. n. 152/2006 e smi);
- comunicazione in materia di impatto acustico (ai sensi dell'art. 8, comma 4, della Legge 26 ottobre 1995, n. 447).

RICHIAMATA la normativa settoriale ambientale in materia di tutela delle acque dall'inquinamento :

- *D.Lgs. n. 152/06 e smi* recante "Norme in materia ambientale" - Parte III - Titolo III in materia di tutela dei corpi idrici e disciplina degli scarichi;
- *L.R. 21 aprile 1999, n. 3 e smi* "Riforma del sistema regionale e locale" e smi recante disposizioni in materia di riparto delle funzioni e disciplina di settore, con particolare riferimento alle competenze assegnate alle Province relativamente all'autorizzazione agli scarichi in acque superficiali e agli scarichi delle reti fognarie;
- *L.R. 1 giugno 2006, n. 5 e smi* recante disposizioni in materia ambientale, per cui sono confermate in capo ai Comuni e alle Province le funzioni in materia ambientale già conferite dalla legislazione regionale vigente alla data di entrata in vigore del D.Lgs. n. 152/2006;
- *DGR n. 1053 del 9 giugno 2003* recante disposizioni in materia di tutela delle acque dall'inquinamento;
- *DGR n. 201 del 22 febbraio 2016* di approvazione della Direttiva concernente indirizzi all'Agenzia Territoriale dell'Emilia-Romagna per i Servizi idrici e rifiuti e agli Enti competenti per la predisposizione dei programmi di adeguamento degli scarichi di acque reflue urbane;

RICHIAMATA la normativa settoriale ambientale in materia di impatto acustico:

- ✓ Legge 26 ottobre 1995, n. 447 "Legge quadro sull'inquinamento acustico", in particolare art. 8 "Disposizioni in materia di impatto acustico", commi 4 e comma 6;

VISTA la *Legge 7 agosto 1990, n. 241 e smi* recante norme in materia di procedimento amministrativo;

CONSIDERATO che dall'istruttoria svolta dal responsabile del procedimento amministrativo individuato ai sensi dell'art. 5 della Legge n. 241/1990 e smi per la pratica Arpae n. 6976/2017, emerge che:

- la società HERA S.p.A. gestisce in comune di Lugo, località Voltana, via Boschetto, un impianto di depurazione di acque reflue urbane costituito da un depuratore a fanghi attivi, di potenzialità nominale di trattamento dichiarata dal gestore pari a 7.400 AE, a servizio dell'agglomerato di Voltana costituito dall'abitato di Voltana e di altre frazioni in comune di Lugo, oltre al collegamento di attività produttive. Nel database degli agglomerati aggiornato al 2015, realizzato dalla Regione Emilia-Romagna, la consistenza nominale dell'agglomerato è pari a 3254 AE, il carico servito e depurato risulta pari a 3254 AE, di cui 2581 residenti e 673 produttivi – codice agglomerato ARA0208. Nella domanda di AUA il gestore ha dichiarato un carico nominale dell'agglomerato di 4784 AE; il dato è motivato dal collettamento a depurazione nell'impianto di che trattasi delle località Belricetto e San Bernardino, per un totale complessivo di 3525 AE residenti serviti e depurati (località di Voltana, Belricetto, San Bernardino, Ciribella, La Marmana, Chiesa Nuova), e in ragione degli esiti delle analisi allo scarico degli stabilimenti produttivi in termini di AE produttivi che risulterebbero pari a 1259 AE;
- la società HERA s.p.a. ha presentato, ai sensi del DPR n.59/2013, al SUAP dell'Unione dei Comuni della Bassa Romagna in data 19/01/2015, istanza di AUA e relativa documentazione tecnico-amministrativa allegata, acquisita agli atti della Provincia di Ravenna con Pg n. 4489 del 20/01/2015, comprensiva dei seguenti titoli abilitativi ambientali:
 - autorizzazione allo scarico in acque superficiali di acque reflue urbane (ai sensi dell'art. 124 del D.Lgs. n. 152/2006 e smi). Era richiesto il rinnovo del provvedimento dirigenziale della Provincia di Ravenna n. 4097 del 30/11/2011, in scadenza il 30/11/2015. Nella documentazione presentata la società dichiara che l'impianto è stato oggetto negli anni 2012-2013 di un importante adeguamento per il potenziamento della capacità di trattamento sia in termini idraulici che di capacità di abbattimento del carico organico, già autorizzato con l'atto della Provincia di cui sopra. Si tratta pertanto del mero rinnovo dell'autorizzazione allo scarico finale del depuratore che già ricomprendeva lo scolmatore codice 036 di testa impianto di by pass. Per l'agglomerato di Voltana è indicata la presenza nel sistema di raccolta di 8 scolmatori di rete e di ulteriori 7 scolmatori con attivazione dal 2015, oltre a 5 impianti di sollevamento in rete a cui si sarebbero aggiunti ulteriori 6 impianti di sollevamento dal 2015;
 - valutazione di impatto acustico. L'Azienda attesta nella Relazione tecnica di valutazione di impatto acustico che non esistono incompatibilità e non sono necessarie opere di mitigazione;
- relativamente all'autorizzazione in via generale alle emissioni in atmosfera provenienti dalla linea trattamento fanghi, ai sensi dell'art. 272 del D.Lgs. n. 152/2006 e delle DGR n.2236/2009 e n.995/2012, rilasciata con atto della Provincia pg. n. 78182 del 04/10/2012, la Società dichiarava non essere intervenute modifiche alle emissioni in atmosfera, confermando i contenuti della domanda di adesione all'Autorizzazione in Via Generale presentata nel 2012 e dell'atto della Provincia, ma confermando la richiesta già inviata in data 07/10/2014 (PG Provincia 79940/2014) di revoca della suddetta autorizzazione. La revoca era stata richiesta in ragione dell'entrata in vigore del DM 15 gennaio 2014, recante modifiche al D.Lgs n. 152/2006, per effetto del quale le linee di trattamento fanghi di impianti di depurazione di potenzialità inferiore a 10.000 AE sono escluse dall'applicazione della disciplina delle emissioni in atmosfera;

- l'istanza presentata in data 19/01/2015 si intendeva formalmente completa e correttamente presentata con avvio del procedimento in data 19/01/2015 per cui il SUAP ha provveduto a darne notizia al soggetto interessato, con apposita comunicazione in data 17/02/2015, ai sensi dell'art. 8, comma 2) della L. n. 241/1990 e smi;
- rispetto alle verifiche previste dall'art.4 del DPR n. 59/2013, sono risultate necessarie integrazioni documentali ai fini istruttori (PG Provincia 16259 del 16/02/2015), richieste dal SUAP in data 17/02/2015 con contestuale sospensione dei termini del procedimento;
- in data 26/02/2015 la Società presentava al SUAP documentazione integrativa, non considerata completa dal Consorzio di Bonifica della Romagna Occidentale ai fini dell'espressione del parere di competenza (nota Consorzio PG Provincia 63723 del 22/07/2015). Il procedimento risultava ancora sospeso;
- in relazione alla Variante al PTCP in attuazione del Piano Regionale di Tutela delle Acque, approvata il 22/03/2011 con delibera del Consiglio Provinciale n. 24/2011, per l'impianto si applicano le norme di cui all'art. 5.13, relativamente ad una misura supplementare del comma 4, terza linea, per l'abbattimento della torbidità;
- in relazione alla Variante al PTCP in attuazione del Piano Regionale di Tutela delle Acque, approvata il 22/03/2011 con delibera del Consiglio Provinciale n. 24/2011, l'impianto non risulta assoggettato alla misura obbligatoria del trattamento più spinto del secondario per l'abbattimento dell'azoto, con obbligo del rispetto del valore limite di emissione previsto dalla Tab. 2 dell'allegato 5 al D.Lgs 152/06, di cui all'art. 5.13 delle Norme di attuazione della suddetta Variante, in quanto l'agglomerato non supera i 5000 A.E. allo stato attuale;

DATO atto che nel corso del procedimento sono stati acquisiti i pareri necessari e vincolanti ai fini dell'adozione dell'AUA:

- parere del Servizio Territoriale di Arpa in merito allo scarico del depuratore e dello scolmatore di testa impianto, acquisito dalla Provincia di Ravenna con pg 18323 del 19/02/2015;
- parere dell'Unione di Comuni della Bassa Romagna in merito alle emissioni in atmosfera e alla valutazione di impatto acustico, acquisito dalla Provincia di Ravenna con pg 50428 del 29/05/2015;
- parere del Consorzio di Bonifica della Romagna Occidentale in merito all'autorizzazione all'immissione di acque reflue urbane nel canale consorziale Ipo, acquisito dalla SAC di Ravenna di Arpa in data 07/06/2017 - pg 7876. Il Consorzio ha comunicato l'avvenuta condivisione con Hera spa di una procedura operativa di gestione delle emergenze dell'impianto di che trattasi;

PRESO ATTO delle indicazioni fornite dalla Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo di Ravenna con nota PG Provincia di Ravenna n. 49231/2014 del 29/05/2014, per cui le autorizzazioni ambientali in materia di scarichi idrici e emissioni in atmosfera disciplinate dall'art. 269 e dall'art. 124 del D.Lgs. n. 152/2006 e smi non vengono in rilievo ai fini della verifica antimafia di cui al D.Lgs n. 159/2011 e, quindi, sono esonerate da tale obbligo;

RITENUTO che sussistono gli elementi per procedere all'adozione dell'AUA a favore HERA S.p.A., nel rispetto di condizioni e prescrizioni specifiche per l'esercizio dell'attività di depurazione di acque reflue urbane nell'impianto sito in comune di Lugo, località Voltana, via Boschetto, in riferimento ai titoli abilitativi ambientali richiesti e da sostituire con l'AUA stessa, che sarà rilasciata dal SUAP territorialmente competente;

RITENUTO che il presente atto oltre ad autorizzare lo scarico del depuratore dell'agglomerato e dello scolmatore di testa impianto, ponga condizioni e prescrizioni ai fini dell'aggiornamento della presente AUA per autorizzare con un unico atto l'insieme delle opere utili alla raccolta e alla veicolazione delle acque reflue prodotte nell'agglomerato di che trattasi, secondo le indicazioni della Regione Emilia-Romagna – PG Regione 2017/0480949 del 29/06/2017;

CONSIDERATO che per tutti gli aspetti non esplicitamente indicati nel provvedimento di AUA, il gestore è comunque tenuto al rispetto delle disposizioni contenute nelle normative settoriali in materia di protezione dell'ambiente;

PRECISATO che sono fatte salve le sanzioni previste dalla normativa vigente in materia ambientale, nonché i poteri di ordinanza in capo ad Arpa e agli altri soggetti competenti in materia ambientale, relativamente ai titoli abilitativi sostituiti con il presente atto;

DATO ATTO che, ai sensi dell'art. 4, comma 4) del DPR n. 59/2013, l'Autorità competente (Arpa - SAC di Ravenna) adotta il provvedimento di AUA nel termine di 90 giorni dalla presentazione della domanda completa e corretta formalmente al SUAP territorialmente competente, fatta salva l'eventuale sospensione dei termini del procedimento in caso di richiesta di integrazione documentale;

SI INFORMA che, ai sensi del D.Lgs n. 196/2003, il titolare del trattamento dei dati personali è individuato nella figura del Direttore Generale di Arpae e che il responsabile del trattamento dei medesimi dati è il Dirigente della SAC territorialmente competente;

SU proposta del responsabile del procedimento amministrativo, Miria Rossi, dell'U.O Valutazioni e Autorizzazioni Ambientali della SAC di Ravenna di Arpae:

DETERMINA

1. DI ADOTTARE, ai sensi del DPR n. 59/2013, l'**Autorizzazione Unica Ambientale (AUA)** a favore a favore della società **HERA S.p.A.** (Codice Fiscale/P.IVA BO 04245520376) avente sede legale in Bologna, viale Carlo Berti Pichat 2/4, per l'esercizio dell'**attività di depurazione di acque reflue urbane nell'impianto sito in comune di Lugo, località Voltana, via Boschetto, e di gestione del sistema fognario** a servizio dell'agglomerato costituito di Voltana, di consistenza nominale pari a 4784 AE – codice ARA0208, fatti salvi i diritti di terzi;

2. DI DARE ATTO che la presente AUA comprende e sostituisce il seguente titolo abilitativo ambientale:

- autorizzazione allo scarico di acque reflue urbane (ai sensi dell'art. 124 del D.Lgs. n. 152/2006 e smi) - di competenza Arpae -SAC di Ravenna;
- comunicazione in materia di impatto acustico (ai sensi dell'art. 8, comma 4, della Legge 26 ottobre 1995, n. 447), di competenza comunale.

Sono fatte salve tutte le autorizzazioni e/o concessioni di cui la Ditta deve essere in possesso, previste dalle normative vigenti e non comprese dalla presente AUA;

3. DI VINCOLARE la presente AUA al rispetto delle seguenti condizioni e prescrizioni:

3.a) Per l'esercizio dell'attività, il gestore deve rispettare tutte le condizioni e prescrizioni specifiche, contenute nell'Allegato che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento di AUA. In particolare:

- **L'Allegato A)** al presente provvedimento riporta le condizioni e prescrizioni specifiche per lo scarico idrico in corpo idrico superficiale.

È altresì fatto salvo il rispetto delle norme in materia di sicurezza e igiene degli ambienti di lavoro;

3.b) Eventuali modifiche dell'attività e/o dell'impianto oggetto della presente AUA devono essere comunicate ovvero richieste ai sensi dell'art. 6 del DPR n. 59/2013.

Costituiscono modifica sostanziale da richiedere, ai sensi dell'art. 6, comma 2) del DPR n. 59/2013, tramite il SUAP territorialmente competente, con apposita domanda per il rilascio di nuova AUA, in particolare:

- ✓ modifiche/ampliamenti indicati al punto 4.5, comma VII della DGR n.1053/2003 e s.m.i., nonché ogni eventuale ristrutturazione o ampliamento che determini variazioni qualitative dello scarico soggetto a nuova autorizzazione ai sensi dell'art. 124 del D.Lgs. n. 152/2006 e smi;

Qualora la Società intenda modificare, potenziare o introdurre nuove sorgenti sonore, che possono avere impatti sulla matrice rumore, la modifica deve essere valutata in via previsionale, ai sensi dell'art. 8 della Legge n. 447/1998. Pertanto, con la comunicazione/domanda di modifica dell'AUA, dovrà essere presentata, prima della messa in opera della modifica, la documentazione previsionale d'impatto acustico secondo i criteri della DGR n. 673/2004 "*Criteri tecnici per la redazione della documentazione di previsione di impatto acustico e della valutazione di clima acustico*".

3.c) La presente AUA è comunque soggetta a rinnovo ovvero revisione delle prescrizioni contenute nell'AUA stessa, prima della scadenza, qualora si verifichi una delle condizioni previste all'art. 5, comma 5) del DPR n. 59/2013;

3.d) entro un anno dal rilascio della presente AUA vanno effettuate verifiche relativamente alla presenza di scolmatori di piena, di opere di sollevamento, scarichi di emergenza e prese di magra nella rete fognaria dell'agglomerato di Voltana. **Entro un anno dal rilascio della presente AUA** gli esiti delle suddette verifiche vanno comunicate alla SAC di Arpae, e va presentata contestualmente la **richiesta di modifica della presente autorizzazione**, che dovrà ricomprendere, oltre allo scarico finale della rete fognaria e dello scolmatore di testa impianto, già inseriti nel presente atto, anche tutte le opere utili alla raccolta e alla veicolazione delle acque

reflue prodotte nell'agglomerato di che trattasi (gli altri scolmatori di piena, le opere di sollevamento, gli scarichi di emergenza, le prese di magra);

4. DI STABILIRE che, ai sensi dell'art. 3, comma 6) del DPR n. 59/2013, la **validità dell'AUA** è fissata pari a **15 anni a partire dalla data di rilascio da parte del SUAP territorialmente competente** ed è rinnovabile. A tal fine, almeno **6 mesi prima della scadenza**, dovrà essere presentata apposita **domanda di rinnovo** ai sensi dell'art. 5 del DPR n. 59/2013;
5. DI DARE ATTO che l'**AUA adottata** con il presente provvedimento diviene esecutiva sin dal momento della sottoscrizione della stessa da parte del dirigente di Arpae - SAC di Ravenna o chi ne fa le veci, **assumendo efficacia dalla data di rilascio da parte del SUAP territorialmente competente**;
6. DI DARE ATTO che sono fatte salve le sanzioni previste dalla normativa vigente in materia ambientale, nonché i poteri di ordinanza in capo ad Arpae e agli altri soggetti competenti in materia ambientale, relativamente ai titoli abilitativi sostituiti con il presente provvedimento;
7. DI DARE ATTO che l'autorizzazione alle emissioni in atmosfera rilasciata da questa Provincia con atto PG n. 78182 del 04/10/2012 è da intendersi revocata a far data dal rilascio della presente AUA da parte del SUAP territorialmente competente;
8. DI DARE ATTO che la Sezione Provinciale Arpae di Ravenna esercita i controlli necessari al fine di assicurare il rispetto della normativa ambientale vigente e delle prescrizioni contenute nel presente provvedimento;
9. DI TRASMETTERE il presente provvedimento, ai sensi dell'art. 4, comma 7) del DPR n. 59/2013, al SUAP territorialmente competente per il rilascio al soggetto richiedente. Copia del presente provvedimento è altresì trasmessa, tramite SUAP, agli uffici interessati dell'Unione dei Comuni della Bassa Romagna e al Consorzio di Bonifica della Romagna Occidentale, per opportuna conoscenza e per gli adempimenti di rispettiva competenza.

DICHIARA che:

- a fini di trasparenza il presente provvedimento autorizzativo viene pubblicato sul sito istituzionale di Arpae;
- il procedimento amministrativo sotteso al presente provvedimento è oggetto di misure di contrasto ai fini della prevenzione della corruzione, ai sensi e per gli effetti di cui alla Legge n. 190/2012 e del vigente Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione di Arpae.

IL DIRIGENTE DELLA
STRUTTURA AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI
DI RAVENNA

Dott. Alberto Rebucci

SCARICO DI ACQUE REFLUE URBANE

(ai sensi dell'art. 124 del D.Lgs. 152/2006 - Parte III - Titolo IV - capo II - e s.m.i.)

CONDIZIONI relative all'assetto fognario ed impiantistico

Gli scarichi che confluiscono nella rete fognaria in oggetto provengono dall'agglomerato di Voltana, che nel database degli agglomerati aggiornato al 2015, realizzato dalla Regione Emilia-Romagna risulta di consistenza nominale pari a 3254 AE, con carico servito e depurato pari a 3254 AE, di cui 2581 residenti e 673 produttivi – codice agglomerato ARA0208. Nella domanda di AUA il gestore ha dichiarato un carico nominale dell'agglomerato di 4784 AE a seguito del collettamento a depurazione nell'impianto di che trattasi delle località Belricetto e San Bernardino per un totale di 3525 AE residenti e a seguito degli esiti delle analisi allo scarico degli stabilimenti produttivi in termini di AE produttivi che risulterebbero pari a 1259 AE.

Il processo di depurazione è del tipo biologico a fanghi attivi, operato su una linea acque costituita da una linea di trattamenti primari, due linee di trattamenti secondari funzionanti in parallelo ed una linea fanghi come di seguito specificato;

Linea acqua

trattamenti primari: sollevamento iniziale, disabbatura/disoleatura;

trattamenti secondari: denitrificazione, ossidazione-nitrificazione, sedimentazione secondaria, per ciascuna linea, funzionanti in parallelo;

Linea fanghi

sollevamento fanghi di supero e di ricircolo;

stabilizzazione aerobica del fango di supero

ispessimento del fango di supero

Il suddetto sistema di trattamento è conforme a quanto previsto dall'art. 105, comma 3, del D.Lgs 152/06 e s.m.i.

La potenzialità nominale dell'impianto dichiarata dal gestore è di 7400 AE.

Il sollevamento iniziale dell'impianto di depurazione è dotato di uno scolmatore di by-pass, identificato con il codice scarico 036 in comune di Lugo, che consente di deviare le portate in ingresso eccedenti 5 volte la portata nera media .

Le acque reflue dell'impianto di depurazione e dello scolmatore di rete a monte dell'impianto vengono scaricate nello scolo Ipo, bacino idrografico del canale Destra Reno.

PRESCRIZIONI relative allo scarico finale dell'impianto e all'assetto fognario

1) l'impianto di depurazione dovrà essere periodicamente oggetto di manutenzione al fine di mantenerne l'efficienza depurativa.

2) Lo scarico finale deve rispettare i limiti di tabella 1 e di tabella 3, dell'allegato 5 al D.Lgs 152/06, ovvero quelli stabiliti dalla Regione ai sensi dell'art. 101, comma 2, dello stesso decreto. Ai fini del controllo della qualità dello scarico e dei relativi parametri, sono fatte salve le condizioni tecniche ed operative previste dal "Protocollo per l'attività di controllo degli scarichi degli impianti di trattamento delle acque reflue urbane, ai sensi del D.Lgs. 3 aprile 2006, n.152", sottoscritto nel mese di gennaio 2015 dalla Provincia di Ravenna, dalla Sezione provinciale ARPA di Ravenna e da HERA Sp.A., e le specifiche contenute nei documenti tecnici oggetto di approvazione/presa d'atto con determina del Dirigente del Settore Ambiente e Territorio, fino al termine della loro validità ovvero previste da successivi Protocolli dei controlli sottoscritti con l'Autorità competente.

3) L'impianto deve essere dotato di un sistema di trattamento di disinfezione da utilizzarsi in caso di eventuali emergenze relative a situazioni di rischio sanitario ovvero per garantire il raggiungimento degli obiettivi di qualità ambientali o gli usi in atto del corpo idrico ricettore (anche attraverso sistemi mobili che devono comunque essere disponibili in caso di necessità).

4) Il pozzetto di controllo finale, idoneo al prelievo di campioni delle acque di scarico (conforme alla normativa tecnica prevista in materia), è localizzato nella planimetria allegata al presente provvedimento – Planimetria generale depuratore di Voltana - già allegata alla determina del Dirigente del Settore Ambiente e Territorio n.1038 del 27/03/2015 di approvazione/presa d'atto dei documenti tecnici, parte integrante del "Protocollo per l'attività di controllo degli scarichi degli impianti di

trattamento delle acque reflue urbane, ai sensi del D.Lgs. 3 aprile 2006, n.152". Il pozzetto di controllo finale e i pozzetti d'ispezione dovranno essere mantenuti costantemente accessibili, a disposizione degli organi di vigilanza. Su di essi deve essere garantita una periodica attività di manutenzione e sorveglianza per mantenere una costante efficienza del sistema e per consentire ispezioni, manutenzioni, interventi di emergenza e campionamenti.

5) Devono essere adottati tutti gli accorgimenti atti ad evitare impaludamenti o ristagni di acque reflue nel corpo recettore, onde impedire esalazioni moleste o proliferazione di insetti.

6) La rete fognaria dovrà essere mantenuta in buona efficienza.

7) Devono essere comunicati a questa SAC di Arpae, ai sensi dell'art. 6 del DPR n.59/2013, i progressivi allacciamenti delle reti fognarie di località o parti di località ai collettori che afferiscono all'impianto di depurazione. Eventuali nuovi allacci di reti fognarie provenienti da nuove urbanizzazioni o estensioni di quelle esistenti dovranno essere valutati con riferimento alla potenzialità residua dell'impianto ovvero a programmi di potenziamento e/o ampliamento dello stesso.

8) Qualora si attivino scarichi di acque reflue industriali nella rete fognaria afferente all'impianto di trattamento in oggetto, l'elenco degli insediamenti che scaricano acque reflue industriali deve essere inviato a questa SAC e al Servizio Territoriale di Arpae; in ogni caso deve essere allegato alla domanda di rinnovo della presente autorizzazione.

9) Eventuali interruzioni del funzionamento dell'impianto o di parti di esso, programmate per manutenzione o per collaudo dovranno essere comunicate a questa SAC e al Servizio Territoriale di Arpae, con anticipo di almeno 10 giorni. Nel caso si verificano imprevisti tecnici che modificano provvisoriamente il regime e la qualità degli scarichi deve essere data tempestiva comunicazione a questa SAC e al Servizio Territoriale di Arpae, indicando, tra l'altro, le cause dell'imprevisto ed i tempi necessari per il ripristino della situazione preesistente.

10) Il gestore dell'impianto deve garantire un adeguato numero di autocontrolli sullo scarico e sulle acque reflue in entrata secondo quanto previsto all'allegato 5 del D.Lgs 152/06 e successive modifiche e deve concordare con ARPA le modalità per l'eventuale trasmissione di tali dati. A tal proposito valgono le condizioni tecniche ed operative previste dal "Protocollo per l'attività di controllo degli scarichi degli impianti di trattamento delle acque reflue urbane, ai sensi del D.Lgs. 3 aprile 2006, n.152", sottoscritto dalla Provincia di Ravenna, dalla Sezione provinciale ARPA di Ravenna e da HERA Sp.A. nel mese di gennaio 2015 e le specifiche contenute nei documenti tecnici oggetto di approvazione/presa d'atto con determina del Dirigente del Settore Ambiente e Territorio, fino al termine della loro validità, ovvero previste da successivi Protocolli dei controlli sottoscritti con l'Autorità competente.

11) Entro il mese di febbraio di ogni anno deve essere trasmessa a questa SAC e al Servizio Territoriale di Arpae, una sintetica relazione riferita all'anno solare precedente, descrittiva del funzionamento dell'impianto di depurazione e dei risultati dei periodici autocontrolli effettuati, con l'indicazione relativamente ai fanghi prodotti del quantitativo totale di produzione, delle quote con le varie destinazioni e per l'eventuale quota destinata all'utilizzo in agricoltura l'indicazione dei quantitativi conferiti ai vari utilizzatori.

12) In attuazione di quanto previsto dalla variante al PTCP in attuazione del Piano Regionale di Tutela delle Acque, approvata il 22/03/2011 con delibera del Consiglio Provinciale n. 24/2001, all'art. 5.13, comma 4, alinea 3, delle Norme di Attuazione, va perseguito l'abbattimento della torbidità in uscita all'impianto al di sotto di 50 NTU. La relazione annuale, prevista al precedente punto 11, da inviare entro il mese di febbraio, deve essere corredata dalla valutazione in merito all'applicazione della norma di indirizzo di cui all'art. 5.13, comma 4, alinea 3, delle Norme di Attuazione, relativa all'abbattimento della torbidità in uscita dal depuratore al di sotto di 50 NTU.

13) Alla relazione annuale, prevista al precedente punto 11, da inviare entro il mese di febbraio 2018, va allegata la cartografia di aggiornamento della delimitazione dell'agglomerato di Voltana, va fornito l'elenco delle località collegate, con aggiornamento della consistenza nominale dell'agglomerato in AE, degli AE serviti e depurati, con distinzione tra residenti e produttivi.

CONDIZIONI e PRESCRIZIONI relative allo scolmatore di testa impianto

- A), lo scolmatore si deve attivare solo per deviare in tempo di pioggia la portata meteorica eccedente la portata nera diluita compatibile con l'efficienza dell'impianto di trattamento.
- B) Il valore della portata di sfioro deve essere comunque maggiore del 30% della portata massima di tempo secco della rete fognaria.
- C) La portata di soglia dello sfioro deve essere in ogni caso non inferiore a 5 volte la portata nera media della rete fognaria.
- D) Devono essere adottati tutti gli accorgimenti atti ad evitare impaludamenti o ristagni di acque reflue nel corpo recettore, onde impedire esalazioni moleste o proliferazione di insetti.

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.